REGOLAMENTO (CEE) N. 3209/86 DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 1986

che fissa, per la campagna 1986/1987, il prezzo di riferimento delle arance dolci

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/84 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

considerando che, a norma dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, vengono fissati ogni anno, prima dell'inizio della campagna di commercializzazione, prezzi di riferimento validi per l'insieme della Comunità;

considerando che, data l'importanza della produzione comunitaria di arance dolci, è necessario fissare un prezzo di riferimento per tale prodotto;

considerando che la commercializzazione delle arance dolci raccolte durante una determinata campagna di produzione si estende dal mese di ottobre al 15 luglio dell'anno successivo; che i quantitativi immessi sul mercato nei mesi di ottobre e novembre, così come dal 1° giugno al 15 luglio dell'anno successivo, rappresentano soltanto una piccola percentuale del quantitativo commercializzato durante tutta la campagna; che occorre quindi fissare il prezzo di riferimento soltanto a partire dal 1° dicembre e fino al 31 maggio dell'anno successivo;

considerando che la fissazione di prezzi di riferimento di un importo unico per tutta la campagna sembra la soluzione più adeguata alle particolari caratteristiche del mercato comunitario del prodotto in causa;

considerando che, in base all'articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prezzi di riferimento validi per le arance sono fissati ad un livello uguale a quello della campagna precedente ritoccato di un importo pari alla differenza tra l'importo risultante dall'applicazione a tali prezzi di riferimento delle percentuali di aumento dei prezzi di base e d'acquisto rispetto alla campagna precedente e l'importo corrispondente all'aumento delle compensazioni finanziarie istituite dal regolamento (CEE) n. 2511/69 del Consiglio, del 9 dicembre 1969, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/86 (4);

considerando che, in conformità dell'articolo 140, paragrafo 2, e dell'articolo 272, paragrafo 3, dell'atto di adesione, i corsi dei prodotti spagnoli e portoghesi non vengono presi in considerazione ai fini del calcolo del prezzo di riferimento, rispettivamente durante la prima fase, per quanto concerne la Spagna, e durante la prima tappa per quanto concerne il Portogallo;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1986/1987 il prezzo di riferimento delle arance dolci fresche, della sottovoce 08.02 A I della tariffa doganale comune, espresso in ECU per 100 chilogrammi netti, è fissato per prodotti della categoria di qualità I, tutti i calibri, presentati in imballaggio:

dal 1° dicembre al 31 maggio: 22,66.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 1986.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.
(3) GU n. L 318 del 18. 12. 1969, pag. 1.
(4) GU n. L 292 del 16. 10. 1986, pag. 5.